

D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708ⁱ.

Oggetto: Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacoloⁱⁱ.

1. La Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, istituita con contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934, n. 278, parte seconda, assume la denominazione di «Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo».

L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'Ente provvede nei limiti e con le modalità previste dal presente decreto:
(a) ~~all'assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiariⁱⁱⁱ.~~
b) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti. L'iscrizione all'Ente sostituisce a tutti gli effetti, ~~l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla L. 11 gennaio 1943, n. 138^{iv} e successive modificazioniⁱⁱⁱ,~~ e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636^v, e successive modificazioni.

L'Ente, che ha la sua sede legale a Roma, svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge Foro competente è quello di Roma.

Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'istituto della previdenza sociale^{vi}.

3. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità^{vii}:

- 1) artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro;
- 2) attori di prosa, allievi attori, mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stunt man, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, generici e figuranti;
- 3) presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
- 4) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuto-registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, casting director, sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, dialogisti ed adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
- 5) direttori della fotografia e light designer;
- 6) direttori, ispettori, amministratori e segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
- 7) direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, location manager;
- 8) compositori, direttori d'orchestra, sostituti direttori d'orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d'orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti;
- 9) coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tersicorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, indossatori, fotomodelli;

- 10) amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
- 11) tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, sound designer, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, documentalisti audiovisivi;
- 12) scenografi, story board artist, bozzettisti, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
- 13) arredatori, architetti,
- 14) costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri;^{viii}
- 15) maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzeri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
- 16) operatori di cabina di sale cinematografiche;
- 17) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati, autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo;
- 18) artieri ippici;
- 19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
- 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
- 21) impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti;
- 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
- 23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche;
- 24) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;
- 25) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.)^{ix}

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181¹, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.^x

¹ E' errato il numero di riferimento. Si tratta in realtà del D.L. 182

~~Il Consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro Enteⁱⁱ.~~

4. Per provvedere alla finalità di cui all'art. 2, le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera, sono tenute a versare appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto.

La retribuzione individuale giornaliera si ottiene dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto.

Lo stesso criterio vale per le prestazioni effettuate in «pro-rata» anche se queste non siano previste dal contratto.

Ai fini della determinazione degli elementi della retribuzione sulla quale devono essere calcolati i contributi, valgono le norme stabilite dal D.Lgt. 1° agosto 1945, n. 692^{xi}, per gli assegni familiari. I componenti le formazioni sociali sono tenuti al versamento dell'intero contributo che dovrà essere computato sull'importo di paga percepito in base alle carature a ciascuno spettanti.

5. I contributi dovuti all'Ente sono a totale carico delle imprese ai sensi dell'art. 1, D.Lgs.Lgt. 2 aprile 1946, n. 142.^{xii}

~~Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a L. 25.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore.^{xiii}~~

6. Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10^{xiv}. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis^{xv} del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico del committente.^{xvi}

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata^{xii}.

Nel caso in cui non siano provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

- 1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;
- 2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);
- 3) è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000^{xvii} per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi.

Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza.

Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse legale maggiorato di due punti e

sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3).

~~7. Il contributo per l'assicurazione di malattia è dovuto nella misura del 3% della retribuzione determinata ai sensi dell'art. 4^{xviii}~~

~~L'importo massimo della retribuzione giornaliera su cui è calcolato il contributo è stabilito in L. 800^{xix}~~

~~La misura del contributo predetto può essere variata con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, quando la variazione sia imposta dalle risultanze della gestione o da particolari circostanze di carattere straordinario.^{xx}~~

8. Per la concessione delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti i contributi nella stessa misura di quelli previsti per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, e successive ~~modificazioni~~ *il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS^{xxi}* nonché di quelli stabiliti per gli assegni integrativi delle pensioni ai sensi del D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 177, conguagliati in una unica percentuale la cui misura sarà determinata ed eventualmente variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.^{xxii}

I contributi di cui al precedente comma saranno dall'Ente accantonati fino a che non saranno emanate ed entreranno in applicazione le disposizioni previste dall'art. 19 per la determinazione delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che l'Ente deve corrispondere ai propri iscritti.

9. L'impresa ha l'obbligo di denunciare all'Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi.

L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare all'Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denuncia iniziale.

Le denunce di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.

In caso di inosservanza alle disposizioni suddette l'impresa è punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può superare le 200.000^{xxiii xxiv}.

10. L'Ente rilascerà all'impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunce di cui al precedente articolo.

Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico^{xxv}.

Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'ente^{xxii}. Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso^{xxiii}.

Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento o della esazione dei tributi.

11. Ad ogni iscritto è rilasciato dall'Ente un libretto personale.

L'impresa è tenuta a registrare sul libretto i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati.

A cura dell'Ente saranno trascritti sullo stesso libretto le indennità e le altre prestazioni concesse agli iscritti nonché, alla fine di ciascun anno, gli importi totali dei contributi afferenti all'assicurazione di malattia e di quelli dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. Le registrazioni di competenza dell'impresa devono essere eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando l'iscritto cessa dalla sua occupazione o ne faccia richiesta. In caso di inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto personale, l'impresa è punita con la sanzione amministrativa non superiore a lire 2.000.000 salvo che il fatto non costituisca reato più grave^{xxiv xxvi}.

~~12. L'iscritto ha diritto alle prestazioni di malattia anche nel caso in cui, al verificarsi del rischio, l'impresa non abbia ottemperato al versamento dei contributi. In tal caso l'Ente, fermo restando il disposto dell'art. 6, dovrà rivalersi sulle imprese del costo delle prestazioni corrisposte durante il periodo di mancato versamento.~~^{xxvii}

~~13. L'indennità giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia è pari al 50% della media delle ultime cento paghe giornaliere percepite. L'indennità non può superare l'importo di L. 200 giornaliere. Per la concessione dell'indennità giornaliera e delle prestazioni curative, valgono, fino a che non saranno emanate le nuove disposizioni previste dall'art. 19, le norme stabilite con il contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato sul bollettino ufficiale del soppresso Ministero delle corporazioni e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934.~~^{xxviii}

14. Ai familiari dell'iscritto, per il quale risultino versati o dovuti almeno sessanta contributi giornalieri dal primo gennaio dell'anno precedente, spetta l'assistenza sanitaria che comprende:

- a) prestazioni medico-chirurgiche generiche ambulatoriali e domiciliari;
- b) prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- c) assistenza in caso di parto;
- d) ricovero in ospedali convenzionati per un periodo massimo di trenta giorni continuativi. Il ricovero non è concesso per le malattie nervose e mentali e per quelle ad andamento cronico. Le prestazioni concesse negli ambulatori dell'Ente e in quelli convenzionati comprendono anche la somministrazione dei medicinali necessari per le cure praticate negli ambulatori stessi. Agli effetti del diritto alle suindicate prestazioni sono considerati familiari degli iscritti:

- a) il coniuge, purché non eserciti attività retribuita, se si tratta della moglie, o sia inabile permanentemente al lavoro se si tratta del marito;
- b) i figli legittimi naturali ed adottivi fino all'età di quindici anni ed oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino all'età di 18 anni se frequentanti scuole diurne;
- c) i genitori quando abbiano superato il 60° anno di età il padre ed il 55° anno la madre, oppure siano invalidi permanentemente al lavoro;
- d) i fratelli e le sorelle fino all'età di 15 anni ed oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino all'età di 18 anni se frequentanti scuole diurne.

In ogni caso le persone di cui sopra debbono essere conviventi con l'iscritto e a totale suo carico. Le prestazioni di cui al presente articolo sono concesse con le stesse norme alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti per gli iscritti principali, salvo quanto diversamente disposto nello stesso articolo.^{xxix}

15. Le prestazioni per la invalidità, vecchiaia e per i superstiti saranno stabiliti dalle norme previste dall'art. 19.

Qualora prima della emanazione di dette norme per taluno degli iscritti dovessero verificarsi le condizioni che darebbero luogo a liquidazione di prestazioni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'Ente è tenuto a corrispondere, provvisoriamente, le prestazioni stesse nelle misure e con le modalità e i requisiti previsti dalle norme che regolano l'assicurazione medesima^{xxx}.

16. La vigilanza ed il controllo per l'applicazione del presente decreto sono affidati all'Ispettorato del lavoro.

L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi, per la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, di funzionari designati dall'Ente, i quali hanno libero accesso nei locali di pubblico spettacolo.

Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e devono esibire tali documenti alla direzione dell'impresa presso la quale devono effettuare il controllo.

Le imprese sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.

Le imprese che rifiutino agli incaricati del controllo di prendere visione delle registrazioni e dei documenti di lavoro sono puniti con sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000^{xxxii}.

17. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con decreto del Capo dello Stato promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e la giustizia, udito il parere del Consiglio di Stato^{xxxii}.

18. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere sciolti gli organi di amministrazione dell'Ente e può essere nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la misura della sua retribuzione che sarà posta a carico del bilancio dell'Ente.

19. Con provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite tutte le norme occorrenti per integrare le disposizioni del presente decreto per quanto concerne la natura, i limiti, le condizioni e le modalità per la concessione delle prestazioni assicurative, nonché il coordinamento dell'attività dell'Ente con quella dell'Istituto nazionale previdenza sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione malattia.

20. Le disposizioni degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 e 15 del presente decreto, hanno effetto dal 1° gennaio 1947.

ⁱ (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 1947, n. 178 e ratificato con modificazioni dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388. (aggiornato all'8 gen 2002)

ⁱⁱ (1/a) Vedi, ora, il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, riportato al n. VII.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 maggio 1998, n. 109; Circ. 9 ottobre 1998, n. 213.

ⁱⁱⁱ Per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, dal 1° gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie, l'assistenza alle lavoratrici madri ed il fondo GESCAL dei profili professionali obbligatoriamente iscritti presso l'Ente sono passati alla competenza dell'I.N.P.S.: alla quale, dalla suddetta data, pervengono appunto i relativi contributi.

Legge n.619/80 Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro

^{iv} (2) Riportata alla voce Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le)

^v (3) Riportato alla voce Previdenza sociale.

^{vi} (4) Comma aggiunto dall'art. un., L. 29 novembre 1952, n. 2388. La Corte costituzionale, peraltro, con sentenza n. 4 del 15-24 gennaio 1969 (G.U. 29 gennaio 1969, n. 25) ha dichiarato la illegittimità dell'articolo unico suddetto, nella parte in cui dispone al primo comma, secondo periodo «Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge Foro competente è quello di Roma».

^{vii} (4/a) Le parole di «qualsiasi nazionalità» sono state aggiunte dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388.

^{viii} L'art. 43 della legge finanziaria 2002, n° 289 ha introdotto:

«3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per

cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile.

La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge."

^{ix} Comma così modificato dal D.M. 15 Marzo 2005 pubblicato in G.U. n. 80 del 7 Aprile 2005.

Il D.lg. 30 aprile 1997, n. 182, art. 2, co. 1, nell'ambito delle categorie di cui al DLCP. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3 distingue i lavoratori dello spettacolo in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, a seconda che:

- a) prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera precedente;
- c) prestino attività a tempo indeterminato.

^x Comma così sostituito dall'art. 43, comma 2 della Legge finanziaria 2002, n. 289

^{xi} (7/c) Vedi, ora, gli artt. 26-32, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, riportato alla voce Assegni familiari. Per i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie vedi, anche, i decreti riportati alla voce predetta.

^{xii} cfr. DPR 488/68 "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni"; DPR 1420/1971; art 2 commi 22 e 23 L. 335/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"; DL 182/1997 "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

(7/d) Riportato alla voce Previdenza sociale.

^{xiii} Comma così sostituito dall'art. 3 comma 2 DPR 1420/71, ora abrogato dall' art. 1 comma 7 D. Lgs. 182/97: "Nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) (prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli), i quali percepiscono una retribuzione giornaliera superiore a lire 300.000, le imprese potranno esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40 per cento dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente il predetto importo. A decorrere dal 1° gennaio 1998, la predetta percentuale è ridotta annualmente di 10 punti percentuali fino alla sua completa soppressione. L'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato".

^{xiv} (8) Comma aggiunto dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388 e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 13 marzo 1988, n. 69, riportato alla voce Previdenza sociale.

^{xv} Ora numero 25, come modificato dal D.M. 15 Marzo 2005, cit.

^{xvi} Periodo aggiunto dall'art.3 comma 99 della legge finanziaria 2003, n 350.

^{xvii} (9) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. A norma dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, le pene proporzionali non hanno limite massimo.

^{xviii} (10) Vedi, ora, il D.M. 3 novembre 1960, riportato al n. III.

^{xix} (11) Vedi, ora, il D.M. 27 aprile 1964, riportato al n. IV.

^{xx} Art. abrogato dalle disposizioni della L. n. 833/78.

^{xxi} Comma modificato di fatto dall'art. 43 comma 3 della legge finanziaria 2002, n. 289:

"1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1° gennaio 2003:

a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS";

^{xxii} Le disposizioni in merito alle prestazioni previdenziali dell'ENPALS sono definite dalle seguenti norme:

- A) DPR n. 1420/1971 "Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo";
- B) D.Lgs. n. 182/1997: "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS".

^{xxiii} (13) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. A norma dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, le pene proporzionali non hanno limite massimo.

^{xxiv}

Cfr. ora l'art 6 D.Lgs 297/2002: "Modalità di assunzione e adempimenti successivi).

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.

5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

- a) proroga del termine inizialmente fissato;
- b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
- c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
- d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.

8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979."

2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo."

3. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma e' sostituito dal seguente: "I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione."

4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

^{xxv} (14) Comma aggiunto dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388.

^{xxvi} (15) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

^{xxvii} Art. abrogato dalla L. n. 833/1978

^{xxviii} Art. abrogato dalla L. n. 833/1978

^{xxix} Art. abrogato dalla L. n. 833/1978

^{xxx} (16) Con sentenza 11 giugno 1986, n. 137 (Gazz. Uff. 25 giugno 1986, n. 30, Parte speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, L. 15 luglio 1966, n. 604, degli artt. 9, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in L. 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218, 15, D.L.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, 16, della L. 4 dicembre 1956, n. 1450, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.

^{xxxi} (17) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

^{xxxii} (18) Vedi il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 26, riportato al n. II.